



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*



**Copia**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 27 Del 31-03-2022**

**OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Castel San Pietro Romano per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente territorialmente competente.**

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di marzo alle ore 16:20, in videoconferenza,

LA GIUNTA

si riunisce con la presenza dei Signori

<b>Nardi Gianpaolo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Fornari Patrizia</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Rosicarelli Maria</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Presiede il **Dott. Gianpaolo Nardi** Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Giada De Francesco.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

**Vista** la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale.

**Vista** la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
  - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - c) Punti di contatto con l'utente;
  - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
  - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio.

**Richiamato** in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*.

### **Considerato che:**

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
  - Schema I: livello qualitativo minimo;
  - Schema II: livello qualitativo intermedio;
  - Schema III: livello qualitativo intermedio;
  - Schema IV: livello qualitativo avanzato;

- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

**Tenuto conto** che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021.

**Preso atto che:**

- per adempiere a quanto disposto dall'ARERA agli artt. 53, 56, 57 e 58.1 è di fondamentale importanza la tracciabilità delle informazioni necessarie e il supporto di strumenti software adeguati alla registrazione delle informazioni e il calcolo degli indicatori previsti;
- attualmente non è possibile definire le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità da considerare nel PEF 2022-2025.

**Rilevato che** all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*.

**Visto** l'articolo 3-bis, comma 1-bis, del Decreto-Legge 138/11 il quale attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

**Rilevato che:**

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

**Considerato che:**

- nel territorio in cui opera il Comune di Castel San Pietro Romano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma

comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 “[...] *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*”.

**Atteso che** ai sensi dell'articolo 107 citato “*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*”.

**Vista** la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come “*la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio*”.

**Considerato che** l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1° gennaio 2023.

**Considerato** inoltre che i livelli intermedi ed avanzato prevedono di dotarsi di strumenti hardware e software che consentano la misurazione degli standard di servizio e al contempo tutte le interazioni con i contribuenti (tempi di attesa telefonica sistemi taglia code avanzati, rilevazione dei tempi di evasione delle risposte in forma scritta, ecc.) per le quali sono necessarie più approfondite valutazioni in termini di fattibilità e costi.

**Visto** il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I.

**Ritenuto** di adottare lo Schema Regolatorio I, valutandolo più in linea con la condizione attuale, dovendo garantire il rispetto dei nuovi obblighi di servizio ma non anche quello degli standard qualitativi, per poi cercare di migliorare tale livello, dotandosi degli strumenti necessari.

**Ritenuto**, per tutti i motivi esposti sopra, di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “*livello qualitativo minimo*”.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva e del Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**Tutto ciò premesso.**

Con voti unanimi, legalmente espressi

## **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **Di determinare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “*livello qualitativo minimo*” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della

qualità del servizio gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

- 3) **Di prevedere** in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.
- 4) **Di trasmettere** ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente.
- 5) **Di dare atto** che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012.

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 30-03-2022

Il Responsabile del servizio  
**F.to Arch. Fabio Gambini**

**PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 30-03-2022

Il Responsabile del servizio  
**F.to Arianna Scaramella**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 30-03-2022

Il Responsabile del servizio  
**F.to Arianna Scaramella**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dott. Gianpaolo Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

### **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune Di Castel San Pietro Romano, dal 01-04-2022 e per 15 gg. consecutivi.

Castel San Pietro Romano li, 01-04-2022

IL MESSO COMUNALE  
F.to Carmela Tagliaferro

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000

Castel San Pietro Romano li, 31-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

---

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Castel San Pietro Romano li, 01-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giada De Francesco